

COMUNE di TORREGLIA
PROVINCIA di PADOVA

**MESSA IN SICUREZZA ED ABBATTIMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI NEL
CENTRO DEL PAESE**

(VIA CASTELLETTO, VIA SAN DANIELE, VIA MIRABELLO, VIA A. CORNARO, VIA
MONTEGROTTO)

PROGETTO ESECUTIVO - CUP E53D19000030007

C.9-ALL. PSC – MISURE ANTICOVID



Monselice, Settembre 2020

Il tecnico



CANTIERE:

**INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA ED
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
ATTRAVERSAMENTI PEDONALI NEL CENTRO DEL PAESE**
(via Castelletto, via san Daniele, via Mirabello, via a. Cornaro, via Montegrotto)

**INTEGRAZIONI AL
PIANO DI SICUREZZA E
COORDINAMENTO
PROTOCOLLO DELLE MISURE DI
SICUREZZA ANTICONTAGIO COVID 19**

COMMITTENTE:

COMUNE DI TORREGLIA

RESPONSABILE DEI LAVORI:

ARCH. ROSITA SBICEGO

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

ING. GIALAIN DARIO

INDICE

INDICE	3
PREMESSA.....	4
OBIETTIVO DEL PROTOCOLLO	7
RIFERIMENTI NORMATIVI	8
INFORMAZIONE	8
MODALITÀ DI INGRESSO IN CANTIERE	10
PULIZIA E SANIFICAZIONE IN CANTIERE	11
PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI	11
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.....	12
GESTIONE AREE DI LAVORO E SPAZI COMUNI.....	13
ORGANIZZAZIONE GENERALE.....	13
GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI LAVORATORI.....	14
SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI AL CANTIERE E FORMAZIONE.....	14
SMALTIMENTO RIFIUTI	14
GESTIONE PAUSE PRANZO	14
GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE	15
SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS.....	15
AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE	16
LAYOUT DI CANTIERE.....	17
CRONOPROGRAMMA AGGIORNATO.....	19
STIMA COSTI SICUREZZA	20
ALLEGATO 1 DPCM 8 MARZO 2020	20
MISURE IGIENICO-SANITARIE	20
SEGNALETICA	20
MODULISTICA.....	36
CHECKLIST.....	36

PREMESSA

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.

Le imprese presenti in cantiere in conformità alle recenti disposizioni legislative e indicazioni dell'Autorità sanitaria, adottano tutte le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo virus nei cantieri edili, disciplinando con il presente piano tutte le misure di sicurezza che devono essere adottate dai lavoratori ad integrazione di quelle già predisposte nel Piano di Sicurezza e Coordinamento specifico.

Con il protocollo e le indicazioni proposto con il presente aggiornamento al PSC si definiscono tutte le misure di sicurezza che devono essere adottate dai lavoratori. Quindi, le informazioni, le misure di sicurezza e le disposizioni contenute nel documento devono essere recepite dalle imprese affidatarie, esecutrici e dai lavoratori autonomi come aggiuntive a quanto contenuto nel piano di sicurezza di cantiere. Le imprese affidatarie ed esecutrici dovranno trasmetterle anche ai propri fornitori, sub affidatari e lavoratori autonomi dandone evidenza al Coordinatore per la Sicurezza. Le imprese operanti in cantiere informano tutti i lavoratori e chiunque entri in cantiere circa le disposizioni di sicurezza contenute nel presente "Protocollo di sicurezza di cantiere anti-contagio" e le disposizioni legislative anti-COVID, consegnando appositi **dépliant e infografiche informative**. All'ingresso del cantiere, nei luoghi maggiormente visibili, in corrispondenza degli uffici, servizi e altri baraccamenti e locali eventualmente presenti in cantiere dovrà essere esposta apposita cartellonistica informativa.

Il presente documento contiene anche **l'autodichiarazione** che deve avere ogni lavoratore per recarsi a lavoro e tornare al proprio domicilio ed una serie di **infografiche e cartellonistica** da stampare ed esporre in cantiere.

Le attività declinate nel presente documento, possono essere allegate al DVR aziendale per la tracciabilità delle azioni messe in atto. (cfr. nota INL del 13 marzo 2020). Rimangono fermi i punti del protocollo per i quali non si è ritenuto necessario esplicitare una ulteriore procedura.

Con il presente AGGIORNAMENTO DEL PSC il sottoscritto ING. GIALAIN DARIO in qualità di CSE integra il PSC oggetto di appalto con tutte le indicazioni impartite dal protocollo che dovrà essere adottato da tutti.

Si sottolinea che l'applicazione delle misure per la prevenzione della diffusione del virus, comporterà un aggravio dei costi necessari alla prosecuzione dei lavori. In particolare per costi della sicurezza necessari per queste nuove disposizioni sarà eseguita una consultazione tra Responsabile dei lavori, RUP, Direttore dei Lavori, CSE e l'impresa affidataria per concordare specifici costi, a titolo non esaustivo si stimano dei costi di sicurezza aggiuntivi riportati nell'apposito capitolo. Tali costi dovranno essere comunque verificati ed approvati dalle parti.

Si rimanda ad un confronto con la committenza, la direzione lavori, ed il coordinatore per la sicurezza ove nominato, per il riconoscimento di tutte le spese aggiuntive da doversi sostenere. Infine si provvederà anche ad aggiornare la planimetria di cantiere; che sarà anch'essa oggetto di approvazione delle parti.

il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori:



IMPRESSE AFFIDATARIE PER PRESA VISIONE DEL PSC

Imprese/rif.	Legale rappresentante	Referente
	nome e cognome	nome e cognome

timbro	firma	firma

	nome e cognome	nome e cognome

timbro	firma	firma

	nome e cognome	nome e cognome

timbro	firma	firma

	nome e cognome	nome e cognome

timbro	firma	firma

	nome e cognome	nome e cognome

timbro	firma	firma

	nome e cognome	nome e cognome

timbro	firma	firma

Data _____

OBIETTIVO DEL PROTOCOLLO

L'obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare nei cantieri l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19. Il COVID-19 rappresenta, infatti, un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.

Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria. Tali misure si estendono ai titolari del cantiere e a tutti i subappaltatori e subfornitori presenti nel medesimo cantiere.

In riferimento alla normativa vigente, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, i datori di lavoro potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali:

- attuare il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività di supporto al cantiere che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a distanza;
- sospendere quelle lavorazioni che possono essere svolte attraverso una riorganizzazione delle fasi eseguite in tempi successivi senza compromettere le opere realizzate;
- assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
- utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione;
- sono incentivate le ferie maturate e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva per le attività di supporto al cantiere;
- sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate
- sono limitati al massimo gli spostamenti all'interno e all'esterno del cantiere, contingentando l'accesso agli spazi comuni anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e degli orari del cantiere;

Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).

E' necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e con le dimensioni del cantiere.

Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati.

Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile in relazione alle lavorazioni da eseguire rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, siano

adottati strumenti di protezione individuale. Il coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi.

I committenti, attraverso i coordinatori per la sicurezza, vigilano affinché nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anti-contagio.

L'articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilità di orari.

È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (*commuting*), con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette.

Oltre a quanto previsto dal il DPCM dell'11 marzo 2020, i datori di lavoro adottano il presente protocollo di regolamentazione all'interno del cantiere, applicando, per tutelare la salute delle persone presenti all'interno del cantiere e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro, le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate - da integrare eventualmente con altre equivalenti o più incisive secondo la tipologia, la localizzazione e le caratteristiche del cantiere, previa consultazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato, delle rappresentanze sindacali aziendali/organizzazioni sindacali di categoria e del RLST territorialmente competente.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6
- Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18
- DPCM 11 marzo 2020
- Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro – 14 marzo 2020
- Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18
- DPCM 01 aprile 2020
- DPCM 10 aprile 2020
- Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nei cantieri – 24 aprile 2020
- DPCM 26 aprile 2020
- Decreto Legge 30 aprile 2020, n. 28

INFORMAZIONE

Il datore di lavoro, anche con l'ausilio dell'Ente Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni, quindi attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento.

In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi:

- il personale, prima dell'accesso al cantiere dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso al cantiere. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota 1 – saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, l'autorità sanitaria;

Si dispone che tale adempimento sia eseguito presso i locali dell'azienda affidataria e sub-affidataria, in modo tale da evitare di dover gestire la problematica presso il cantiere quindi limitare i rischi di contagio e di gestione delle persone eventualmente sintomatiche.

- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);

NOTA 1: La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali; 2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d), del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.

- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
- l'obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nel cantiere, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto

contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenienza da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS;

- Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)

Vista la dimensione del cantiere si dispone ed autorizza l'accesso ad un'unica ditta per volta (differimento temporale dell'inizio delle lavorazioni) organizzando aree di lavoro distinte e separate per ciascuna azienda; il datore di lavoro assumerà tutti gli accorgimenti necessari per organizzare il trasporto, la sicurezza durante il trasporto, la sanificazione e la ventilazione dei mezzi.

MODALITÀ DI INGRESSO IN CANTIERE

Per l'accesso di fornitori esterni devono essere individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nel cantiere, con integrazione in appendice nel Piano di sicurezza e coordinamento. Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo.

Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro.

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera.

Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere il cantiere, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso facendo ricorso a un numero maggiore di mezzi e/o prevedendo ingressi ed uscite dal cantiere con orari flessibili e scaglionati oppure riconoscendo aumenti temporanei delle indennità specifiche, come da contrattazione collettiva, per l'uso del mezzo proprio. In ogni caso, occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una corretta areazione all'interno del veicolo.

Vista la dimensione e la tipologia del cantiere i mezzi nelle operazioni di scarico saranno individuate delle aree appositamente individuate; l'operatore (trasportatore) eviterà di scendere dal mezzo; il materiale sarà scaricato dagli operatori di cantiere e poi portato nelle zone di lavoro dagli stessi operatori.

Anche lo scambio della documentazione delle merci consegnate in cantiere (bolle, fatture...) deve avvenire tramite l'utilizzo di guanti monouso (qualora non disponibili, lavare le mani con soluzione idroalcolica). E' fortemente consigliato di effettuare adempimento mediante invio telematico della documentazione (presso la casella mail della ditta affidataria del servizio) senza uso di copie cartacee da lasciare/consegnare in cantiere.

Inoltre ai fornitori e ai trasportatori, oltre a fare divieto di scendere dal mezzo, si vieta di utilizzare i bagni di cantiere che saranno ad uso esclusivo delle ditte che saranno messi a disposizione delle ditte presenti in cantiere, le quali assicureranno una adeguata pulizia giornaliera e periodica sanificazione (ai sensi della circolare 5443 del Ministero della Salute).

Sarà impedito l'accesso al cantiere da parte di visitatori o non addetti saranno comunque prese tutte le misure di prevenzione e protezione (distanze, uso di mascherine e guanti – prodotti per la sanificazione delle mani -vedi apposito paragrafo).

PULIZIA E SANIFICAZIONE IN CANTIERE

- Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni limitando l'accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d'opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Lo stesso dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere;
- Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone l'uso promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro;
- Il datore di lavoro deve verificare l'avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi quelli all'esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalità, nonché dei mezzi d'opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e nelle strutture esterne private utilizzate sempre per le finalità del cantiere;
- nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno del cantiere si procede alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché, laddove necessario, alla loro ventilazione
- La periodicità della sanificazione verrà stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);
- Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione vanno definiti i protocolli di intervento specifici in comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);
- Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente essere dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale;
- Le azioni di sanificazione devono prevedere attività eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute;

Si ribadisce che l'accesso al cantiere è consentito ad una sola ditta per volta (che sia appaltatrice, subappaltatrice, lavoratore autonomo), la quale sarà responsabile della pulizia e sanificazione del bagno di cantiere assegnatole di volta in volta e degli altri eventuali propri e dedicati locali.

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

- E' obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare assicurino il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l'esecuzione delle lavorazioni;
- Il datore di lavoro, a tal fine, mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;

Le imprese mettono a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone e idonei detergenti.

I lavoratori sono obbligati a lavarsi le mani con tale soluzione all'ingresso in cantiere, prima e dopo le pause pranzo e all'ingresso e all'uscita dai servizi igienici.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- l'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è di fondamentale importanza ma, vista la fattuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio dei predetti dispositivi;
- • le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità;
- • data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- • è favorita la predisposizione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS (<https://www.who.int/gpsc/5may/Guide to Local Production.pdf>);
- • qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in mancanza di idonei D.P.I., le lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI;

Nel caso di impossibilità del rispetto di tali misure di sicurezza deve essere vietata la lavorazione.

- • il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari; il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione CSP, con il coinvolgimento del RLS o, ove non presente, del RLST, adegua la progettazione del cantiere alle misure contenute nel presente protocollo, assicurandone la concreta attuazione;
- • il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di protezione anche con tute usa e getta;
- • il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere di grandi dimensioni per numero di occupati (superiore a 250 unità) sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l'apposito servizio medico e apposito pronto intervento; per tutti gli altri cantieri, tali attività sono svolte dagli addetti al primo soccorso, già nominati, previa adeguata formazione e fornitura delle dotazioni necessarie con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19;

GESTIONE AREE DI LAVORO E SPAZI COMUNI

- L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, è preferibile non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori; nel caso in cui sia obbligatorio l'uso, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento anche attraverso una turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste in cantiere;
- il datore di lavoro provvede alla sanificazione almeno giornaliera ed alla organizzazione degli spazi per la mensa e degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
- Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi detergenti anche delle tastiere dei distributori di bevande;

Durante l'esecuzione delle lavorazioni, è assolutamente necessario rispettare la distanza minima tra le persone di almeno 1 metro, se ciò non fosse possibile si impone l'utilizzo di mascherine del tipo chirurgico a tutti i soggetti coinvolti nelle lavorazioni.

Vista la caratteristica del cantiere (scuola) e la tipologia di lavoro, il cantiere non si prevede che vi siano baraccamenti o particolari apprestamenti, ma verranno utilizzati alcuni spazi indicati dall'amministrazione da adibire ad area di cantiere con servizi igienici da utilizzare in modo individuale (un lavoratore alla volta) e ad opera di una azienda sola che avrà cura di mantenere la corretta ventilazione, pulizia e sanificazione.

Si prevede che nei pressi di questi locali sia garantita la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni d'uso.

ORGANIZZAZIONE GENERALE

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali, o territoriali di categoria, disporre la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei lavoratori con l'obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene all'apertura, alla sosta e all'uscita.

Al fine di ridurre al minimo l'affollamento di operai e mezzi nel cantiere, si provvede, come prima misura di sicurezza, all'aggiornamento del cronoprogramma delle fasi di lavoro, che prevede lo sfasamento temporale di tutte le fasi lavorative generato dalla indicazione di dare accesso al cantiere e di procedere con le lavorazioni con una sola ditta per volta e l'individuazione di aree di lavoro separate (evitare le commistioni).

GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI LAVORATORI

Si possono favorire orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, ...).

Sono previste porta di entrata e una porta di uscita dal cantiere e dagli altri locali ed è garantita la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI AL CANTIERE E FORMAZIONE

Gli spostamenti all'interno del cantiere devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni ricevute dalla propria impresa.

Non sono consentite le riunioni in presenza.

Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali.

Come indicato nei riferimenti normativi in premessa il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista).

Il trasporto al cantiere dovrà essere riorganizzato prevedendosi idonee distanze interpersonali ove non si intendano adottare le raccomandazioni dell'INAIL del 3.4.2020 nella circolare citata avuto riguardo alla necessità imposta di utilizzo del mezzo privato.

SMALTIMENTO RIFIUTI

Dovrà essere organizzato un dedicato e giornaliero sistema di smaltimento di tutti gli indumenti e DPI specifici. È da preferire il trasferimento giornaliero degli stessi presso il sito aziendale dove potranno più opportunamente essere gestiti.

GESTIONE PAUSE PRANZO

I lavoratori sono obbligati a lavarsi le mani con soluzione prima e dopo le pause pranzo e all'ingresso e all'uscita dai servizi igienici, oltre periodicamente durante il giorno.

Viste le caratteristiche del cantiere, ribadendo l'assoluta necessità della presenza di una sola ditta in cantiere per volta e l'individuazione di aree di lavoro separate, le stesse potranno optare per una pausa pranzo (eventualmente allungata) eventualmente concedendo ai propri lavoratori di ritornare alle proprie abitazioni (se possibile) o per una gestione degli orari di lavoro che non preveda la pausa pranzo.

Infine; se non è possibile assicurare il servizio di mensa in altro modo per assenza, nelle adiacenze del cantiere, di esercizi commerciali, o luoghi idonei in cui consumare il pasto; se non è possibile ricorrere ad un pasto caldo anche al sacco, da consumarsi mantenendo le specifiche distanze e comunque in ambienti salubri si provvederà alla sospensione delle lavorazioni.

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE

Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 e procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute;

Il datore di lavoro collabora con le Autorità sanitarie per l'individuazione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, il datore di lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria

Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali tosse e difficoltà respiratoria, lo deve dichiarare immediatamente al proprio datore di lavoro, al preposto e all'ufficio del personale dell'impresa di appartenenza, si dovrà quindi procedere al suo isolamento dagli altri lavoratori presenti, in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria avendo cura di far indossare al soggetto sintomatico una maschera chirurgica (se non già dotato) e guanti, avendo prima cura di indossare opportuni DPI (maschera, guanti, occhiali, tuta,..) e senza verine a contatto con la stessa (secondo anche le procedure che ciascuna azienda ha implementato nel proprio protocollo). L'impresa, quindi, procederà immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

- La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo):
- Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;
- La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;
- Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST nonché con il direttore di cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

- Il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e il datore di lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie;


AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

- È costituito in cantiere un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
- Laddove, per la particolare tipologia di cantiere e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati per i singoli cantieri, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.
- Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19.

Si evidenzia che rimangono, comunque, ferme le funzioni ispettive dell'INAIL e dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, "Ispettorato Nazionale del Lavoro", e che, in casi eccezionali, potrà essere richiesto l'intervento degli agenti di Polizia Locale.

LAYOUT DI CANTIERE

Vedasi, tavola grafica. Si riportano solo i riferimenti.




PIRE SCALA
AREA DI CANTIERE TIPO PER CANTIERE MOBILE

1) CARTELLINO DI CANTIERE DA INSTALLARE ALL'INGRESSO DELLA PROPRIETA'

Cantierino dell'Avv. <input type="text"/>		Notifica Protezione
Cantieri	<input type="text"/>	
Costruzione	<input type="text"/>	
Prova	<input type="text"/>	
Numero	<input type="text"/>	
Telefono	<input type="text"/>	

2) CARTELLINO SEGNALETICA DI SICUREZZA DA INSTALLARE ALL'INGRESSO DEL CANTIERE

SEGNALETICA DI CANTIERE PER CANTIERE MOBILE
(D.M. 104/2001)



NUOVA CARTELLONISTICA COVID DA ESPORRE

CRONOPROGRAMMA AGGIORNATO

Il CSE, facendo riferimento all'Allegato XV del d.lgs. 81/2008, al punto 2.3.3., dove si prevede che durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, provvede ad **aggiornare il cronoprogramma dei lavori, differenziando le lavorazioni.**

Situazioni di particolare affollamento del cantiere o di aree dello stesso potrebbero essere gestite con misure organizzative. In tal senso, anche se non direttamente riferibili ai possibili pericoli generati dal COVID-19, si fanno presenti le indicazioni di cui all'Allegato XV del d.lgs. 81/2008, al punto 2.3.3., dove si prevede che durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per l'esecuzione **prevede, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, ad aggiornare il cronoprogramma dei lavori differenziando le fasi ed eseguendo sfasamenti temporali e di zona con possibili aumenti dei tempi contrattuali** che comunque dovranno essere concordate dalle parti.

Si allega minuta del cronoprogramma.

Si segnala che il cronoprogramma in appalto prevedeva 8 settimane di lavoro. come tempo di esecuzione dei lavori; attualmente si stima alla conclusione dei lavori circa 6 settimane. Al fine di attuare lo scostamento temporale si stima un aumento di circa 14 gg che dovrà essere verificato dalle parti.

Si evidenzia che viene previsto sempre lo sfasamento temporale fra le ditte esecutrice con il coinvolgimento di una sola ditta per volta, eventuali scostamenti dei tempi previsti andranno gestiti con il procrastinarsi dei tempi di ultimazione.

Comune di TORREGLIA (PD)																					
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI NEL CENTRO DEL PAESE																					
Comune di TORREGLIA (PD)																					
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI NEL CENTRO DEL PAESE																					
PROGETTO DEFINITIVO																					
CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI (DA RIPETERSI IN OGNI INTERVENTO)																					
art.	descrizione	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Prima fase																					
001	Preparazione dell'rea / sondaggi / pulizia	■																			
002	Taglio / scarnifica e demolizione manto	■	■	■																	
004	esecuzione di sottoservizi (scavi e pose)			■	■	■															
005	Reinterri e getti in cls																				
008	Finiture stradali e segnaletica (nuova e ripristini)										■	■	■	■	■	■					
Seconda fase - impianti																					
001	Installazione impianti											■	■	■	■	■					
002	Collegamenti elettrici												■								
005	Verifiche e finiture																■	■			
Terza fase - ripristini, pulizia e smobilizzo																					
005	Ripristini puntuali, pulizia e smobilizzo																				■

Pagina 1

STIMA COSTI SICUREZZA

Costi della sicurezza per le misure anti-contagio Covid 19

Si veda il CME contenente i costi della sicurezza dove sono stati specificati costi per l'attuazione delle misure anti-contagio Covid 19, che ammontano ad euro 1.280,30.

ALLEGATO 1 DPCM 8 marzo 2020

Misure igienico-sanitarie

- a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c) evitare abbracci e strette di mano;
- d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici a meno che siano prescritti dal medico;
- j) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- k) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

SEGNALETICA

Di seguito è riportata la segnaletica per l'applicazione del presente protocollo che può essere stampata e utilizzata secondo necessità. La segnaletica proposta è la seguente:

- Dieci comportamenti da seguire
- No assembramento
- Evitare affollamenti in fila
- Mantenere la distanza di 1 m
- Uso Ascensore
- Lavare le mani
- Igienizzare le mani
- Coprire la bocca e il naso

NUOVO CORONAVIRUS

Dieci comportamenti da seguire

- 1** Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con gel a base alcolica
- 2** Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
- 3** Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
- 4** Copri bocca e naso con fazzoletti monouso quando starnutisci o tossisci. Se non hai un fazzoletto usa la piega del gomito
- 5** Non prendere farmaci antivirali né antibiotici senza la prescrizione del medico
- 6** Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
- 7** Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o se assisti persone malate
- 8** I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi
- 9** Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus
- 10** In caso di dubbi non recarti al pronto soccorso, chiama il tuo medico di famiglia e segui le sue indicazioni

Ultimo aggiornamento 24 FEBBRAIO 2020



www.salute.gov.it

Hanno aderito: Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, Fimmg, FNOMCeO, Amcli, Anipgio, Anmdo, Assofarm, Card, Fadoi, FederFarma, Fnopi, Fnopo, Federazione Nazionale Ordini Tsrm Pstrp, Fnovi, Fofi, Simg, Sifo, Sim, Simit, Simpios, SIPMeI, Siti



Come lavarsi le mani con acqua e sapone?



LAVA LE MANI CON ACQUA E SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE! ALTRIMENTI, SCEGLI LA SOLUZIONE ALCOLICA!



Durata dell'intera procedura: **40-60 secondi**




0
Bagna le mani con l'acqua



1
applica una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani




2
friziona le mani palmo contro palmo



3
il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e viceversa



4
palmo contro palmo intrecciando le dita tra loro



5
dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo le dita strette tra loro



6
frizione rotazionale del pollice sinistro stretto nel palmo destro e viceversa



7
frizione rotazionale, in avanti ed indietro con le dita della mano destra strette tra loro nel palmo sinistro e viceversa



8
Risciacqua le mani con l'acqua



9
asciuga accuratamente con una salvietta monouso



10
usa la salvietta per chiudere il rubinetto



11
...una volta asciutte, le tue mani sono sicure.

WORLD ALLIANCE
for **PATIENT SAFETY**

WHO acknowledges the Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), in particular the members of the Infection Control Programme, for their active participation in developing this material.
October 2006, version 1.



World Health Organization

All reasonable precautions have been taken by the World Health Organization to verify the information contained in this document. However, the published material is being distributed without warranty of any kind, either expressed or implied. The responsibility for the interpretation and use of the material lies with the reader. In no event shall the World Health Organization be liable for damages arising from its use.

Protocollo di sicurezza e anticontagio COVID-19

SE HAI SINTOMI INFLUENZALI NON
ANDARE AL PRONTO SOCCORSO
O PRESSO STUDI MEDICI, MA
CONTATTA IL MEDICO DI MEDICINA
GENERALE, I PEDIATRI, LA GUARDIA
MEDICA O I NUMERI REGIONALI




Protocollo di sicurezza e anticontagio COVID-19

NO ASSEMBRAMENTI DI PERSONE



Protocollo di sicurezza e anticontagio COVID-19

**INDOSSARE APPOSITA
MASCHERINA SE LA
DISTANZA INTERPERSONALE
È MINORE DI UN METRO**



Protocollo di sicurezza e anticontagio COVID-19

INDOSSARE GUANTI



Protocollo di sicurezza e anticontagio COVID-19

EVITARE AFFOLLAMENTI IN FILA



MANTENERE SEMPRE UNA DISTANZA
MAGGIORE DI UN METRO



Protocollo di sicurezza e anticontagio COVID-19

MANTENERE SEMPRE UNA DISTANZA MAGGIORE DI UN METRO



Protocollo di sicurezza e anticontagio COVID-19

IN ASCENSORE È
CONSENTITO L'ACCESSO
A 1 SOLA PERSONA
PER VOLTA



Protocollo di sicurezza e anticontagio COVID-19

LAVARE SPESSO LE MANI



Protocollo di sicurezza e anticontagio COVID-19

IGIENIZZARE LE MANI PRIMA DI RAGGIUNGERE LA PROPRIA POSTAZIONE



Protocollo di sicurezza e anticontagio COVID-19

COPRI LA BOCCA E NASO CON
FAZZOLETTI MONOUSO SE
STARNUTISCI O TOSSISCI O IN
MANCANZA UTILIZZA LA PIEGA
DEL GOMITO



Protocollo di sicurezza e anticontagio COVID-19

EVITARE ABBRACCI E STRETTE DI MANO



Protocollo di sicurezza e anticontagio COVID-19

DISINFETTARE LE SUPERFICI E GLI OGGETTI DI USO COMUNE



Protocollo di sicurezza e anticontagio COVID-19

DISINFETTARE LE SUPERFICI E GLI OGGETTI DI USO COMUNE



MODULISTICA

CHECKLIST

CHECK LIST E VADEMECUM PER L'ATTUAZIONE DEL *PROTOCOLLO* *DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO* *DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19* *NEGLI AMBIENTI DI LAVORO*

Versione aggiornata settembre 2020



PREMESSA

Il 14 marzo del 2020 era stato approvato il primo protocollo congiunto sottoscritto su invito del Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro dell'economia, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro della salute, che hanno promosso l'incontro tra le parti sociali raccomandando intese tra organizzazioni datoriali e sindacali. Si tratta del *Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19¹ negli ambienti di lavoro*. Il documento è stato successivamente riemesso il 24 Aprile 2020 con indicazioni aggiuntive.

Il documento, tenuto conto di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio.

In questo documento sono passate in rassegna in forma di check list le indicazioni dell'accordo con dei suggerimenti per il datore di lavoro ai fini dell'attuazione degli stessi.

Per ogni elemento indicato nel protocollo è riportato il riferimento, **il suggerimento delle possibili azioni conseguenti evidenziate in giallo**, **alcune modifiche del 24 aprile evidenziate in verde** e delle note.

Nella tabella sono evidenziate delle indicazioni per l'utilizzatore che andranno tolte nella stesura finale.

Le misure che seguono:

- **Erano applicabili in forza del DPCM 11/3/2020 fino al 25 marzo 2020**
- **Si applicano a tutte le attività che non sono sospese o che operano in modalità di lavoro agile**
- **Sono state confermate quali cogenti nel DPCM 22/3/2020 ed erano applicabili fino al 3/4/2020**
- **Sono state confermate dall'art. 2 comma 10 del DPCM 10/4/2020 con efficacia fino al 3/5 2020**
- **Sono state integrate con accordo del 24/4/2020 reso cogente dall'art. 2 comma 6 del DPCM 26/4/2020 con validità dal 4 al 17 maggio 2020.**

¹ Si tratta di un refuso nel titolo del provvedimento. Il virus si chiama Sars COV-2.

ESAME INDICAZIONI DEL PROTOCOLLO

Indicazione	Azione e suggerimenti	Verifica			Note
		Sì	No	N.A.	
0. Premessa					
<i>0.1 - La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.</i>	Tracciare la verifica e gli esiti di questa check list (Potrebbe essere necessario aggiornare la verifica all'evolversi della situazione).				
<i>0.2 - [...] va favorito il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e per le piccole imprese le rappresentanze territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinché ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare degli RLS e degli RLST, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e delle situazioni territoriali</i>	Verificare la possibilità di consultazione e partecipazione anche a distanza. (Se la tempistica e la logistica degli interventi non rendono possibile questa indicazione tracciarlo in comunicazioni tra le parti. Tale evenienza è particolarmente significativa nel caso in cui vi sia necessità di introdurre misure di sicurezza e prevenzione fortemente difformi da quelle preesistenti)				
<i>0.3 - Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.</i>	Verificare la necessità o meno di aggiornare il documento di valutazione dei rischi rispetto alla popolazione. (Se l'attività presenta un rischio proprio o aspetti peculiari tali da elevare il rischio al rango di rischio generico aggravato come chiarito dalla circolare Inail 13/2020, questi vanno indicati e valutati come rischio lavorativo e definite le eventuali misure aggiuntive. Il Datore di Lavoro deve tracciare con Medico Competente e RSPP questa valutazione)				

Indicazione	Azione e suggerimenti	Verifica			Note
		Si	No	N.A.	
00. Premessa da DPCM 11/3/2020²					
<i>00.1 - sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;</i>	Verificare che questa possibilità sia stata valutata / attuata (il vertice dell'azienda dovrebbe tracciare le motivazioni che hanno motivato la scelta adottata. Le attività sospese ai sensi del DPCM 22/3/20 possono continuare a operare in modalità lavoro agile ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. c del decreto)				
<i>00.2 - siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;</i>	come sopra				
<i>00.3 - siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;</i>	come sopra				
<i>00.4 - assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;</i>	Notificare i protocolli o le norme comportamentali ai lavoratori (considerare l'uso delle mascherine chirurgiche quali DPI ai sensi dell'art. 16 del DL 18/2020)				
<i>00.5 - siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;</i>	Verificare che questa possibilità sia stata valutata / attuata (il vertice dell'azienda dovrebbe tracciare le motivazioni che hanno motivato la scelta adottata)				
<i>00.6 - per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;</i>	Notificare i protocolli o le norme comportamentali ai lavoratori				
<i>00.7 - si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;</i>	Come secondo punto in premessa				
<i>00.8 - per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile</i>	Come sopra (vedere anche la premessa sull'applicabilità dell'accordo)				
1. Informazione					

² L'Accordo del 24 Aprile riporta una premessa dal DPCM 11/3/2020 che era cogente fino al 25/3/2020. In ogni caso i contenuti della premessa sono ulteriormente ripresi e dettagliati nel corpo dell'accordo.

Indicazione	Azione e suggerimenti	Verifica			Note
		Si	No	N.A.	
1.1 - L'azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliant informativi	Verificare che documenti informativi e/o depliant siano divulgati / affissi				
1.2 - In particolare, le informazioni riguardano: l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria	Verificare che le informative contengano questo obbligo				
1.3 - [segue] la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio	Verificare che le informative contengano questo obbligo				
1.4 - l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene)	Verificare che le informative contengano questo obbligo				
1.5 - l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti	Verificare che le informative contengano questo obbligo				
1.6 L'azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto uso dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione del contagio	Informazione su misure specifiche adottate.				

Indicazione	Azione e suggerimenti	Verifica			Note
		Si	No	N.A.	
2. Modalità di ingresso in azienda					
<p>2.1 - <i>Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.</i></p>	<p>Laddove disponibili disporre l'esame a cura di personale sanitario con termoscanner o adottare misure di triage alternative alla misura della temperatura comprese autodichiarazioni (per questa fase devono essere disposte misure di tutela e contenimento specifiche. Il protocollo fornisce indicazioni sulla protezione dei dati personali)</p>				
<p>2.2 - <i>Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS</i></p>	<p>Si dispongono informative in tal senso o si richiede la compilazione di form specifici (in questa fase risulta difficile individuare aree a rischio dato che OMS ha dichiarato la pandemia in corso. Si suggerisce di sottoporre un form in ogni caso. Per i cantieri edili, a esempio, all'ingresso in cantiere dovrà esservi divieto di ingresso se non autorizzati, affissione informativa prevenzione Covid , predisposto il ritiro autocertificazioni integrate dall'impegno di osservanza delle regole stabilite dai DPCM anche al di fuori del luogo di lavoro – casa/ e spostamento casa/lavoro.</p>				
<p>2.3 - <i>Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)</i></p>	<p>Prevedere la notifica ai soggetti positivi del punto di verifica precedente dei relativi obblighi (- applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva; - previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'OMS di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all'autorità sanitaria competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. Verificare modi e contenuti delle singole ordinanze regionali.)</p>				

Indicazione	Azione e suggerimenti	Verifica			Note
		Si	No	N.A.	
<p>2.4 L'ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID-19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza</p>	<p>Acquisire e archiviare le eventuali comunicazioni (L'inserimento di questo obbligo vale aggiunto ai contenuti delle informative di cui al punto precedente)</p>				
<p>2.5 Qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpita dal virus, l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l'esecuzione del tampone per il lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione.</p>	<p>Caso che andrà verificato di volta in volta</p>				
<h3>3. Modalità di accesso dei fornitori esterni</h3>					
<p>3.1 - Per l'accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti</p>	<p>Verificare l'esistenza di procedura di accesso formalizzate (un documento di coordinamento specifico ai sensi dell'art. 26 comma 1 potrebbe contenere tali indicazioni ed elementi di cui ai punti successivi. Nel caso in cui ci sia un rischio specifico tali procedure andranno inserite in addendum al DVR)</p>				
<p>3.2 - Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro</p>	<p>Come sopra</p>				
<p>3.3 - Per fornitori / trasportatori e/o altro personale esterno individuare / installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera</p>	<p>Verificare la previsione di tali servizi e la condivisione con i fornitori (fare riferimento al documento di coordinamento di cui ai punti precedenti)</p>				

Indicazione	Azione e suggerimenti	Verifica			Note
		Si	No	N.A.	
3.4 - Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione...), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo 2	Come 3.1				
3.5 - Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.	Come 3.1				
3.6 - le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive	Come 3.1				
3.7 In caso di lavoratori dipendenti di aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare e con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti.	Caso da verificare di volta in volta				
3.8 L'azienda committente è tenuta a dare, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.	Formalizzare le azioni di vigilanza sui terzi. (Verificare le possibilità di inserire clausole contrattuali specifiche)				
4. Pulizia e sanificazione in azienda					
4.1 - l'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago	Verificare il contratto o le modalità adottate per le pulizie				

Indicazione	Azione e suggerimenti	Verifica			Note
		Si	No	N.A.	
4.2 - nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione	Le procedure interne hanno preso atto delle disposizioni della circolare 5443/2020 Min Salute (occorre verificare che sia disponibile il set di DPI previsto per gestire il caso in esame in caso di strutture sanitarie. Le procedure utilizzate, i materiali usati e gli interventi effettuati devono essere tracciati)				
4.3 - occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi	Verificare e integrare, se del caso, il contratto per le pulizie				
4.4 - l'azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga)	Verificare e integrare, se del caso, il contratto per le pulizie				
4.5 Nelle aree geografiche a maggiore epidemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, salario rivedere, alla riapertura, una sanificazione straordinario degli ambienti delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020.	Sarà necessario verificare entro il 4 maggio quali sono le aree così classificate. Alla data di pubblicazione del protocollo la graduatoria di incidenza cumulata per 100.000 abitanti vede – in ordine decrescente – Valle d'Aosta, P.A. di Trento, Lombardia, Emilia-Romagna, P.A. di Bolzano, Marche, Veneto, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Toscana, Umbria, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna, Campania, Piemonte, Calabria, Sicilia, Basilicata				
5 - Precauzioni igieniche personali					
5.1 - è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani	Verificare che sia stato disposto l'obbligo (disporre affinché preposti e funzioni di controllo vigilino su questo obbligo considerando le eventuali disposizioni integrative indicate nel Documento di Valutazione del Rischio)				
5.2 - l'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani	Verificare che i mezzi detergenti siano a disposizione				

Indicazione	Azione e suggerimenti	Verifica			Note
		Si	No	N.A.	
5.3 - è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone	Come 5.1. (Verificare utilità di affissione di indicazioni sulle modalità di esecuzione e di detersione anche con sanificanti)				
5.4 I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti lavoratori anche grazie a specifici dispenser e collocati in punti facilmente individuabili	Come 5.1				
6 - Dispositivi di protezione individuale					
6.1 - l'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi:	Verificare la disponibilità di tali dispositivi. (Considerare l'uso delle mascherine chirurgiche quali DPI ai sensi dell'art. 16 del DL 18/2020. Tuttavia in caso di lavori svolti a distanza inferiore a 1 m si consiglia l'adozione, ove possibile, di dispositivi di protezione delle vie respiratorie tipo FFP2 o FFP3. Le mascherine proteggono l'interlocutore dall'operatore, i respiratori proteggono l'operatore ma non l'interlocutore).				
6.1 a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità	c.s.				
6.1 b - data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria	Come sopra. (Considerare l'art. 34 del DL 9/2020 integrato con art. 16 del DL 18/2020)				
6.1 c - è favorita la preparazione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf)	Verificare la possibilità (il liquido detergente non va confuso con l'antisettico per la disinfezione delle mani, quest'ultimo se viene preparato dalle farmacie dovrà essere registrato dal Ministero della Salute come presidio).				

Indicazione	Azione e suggerimenti	Verifica			Note
		Si	No	N.A.	
<p>6.2 – qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.</p>	<p>Verificare la corrispondenza con le modalità adottate e questa procedura</p>				
<p>6.3 – Nella declinazione delle misure del protocollo all'interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell'azienda, si adotteranno i DPI idonei. È previsto per tutti lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n° 9 (art. 34) in combinato disposto con il DL 18(art. 16 c 1)</p>	<p>Verificare reparto per reparto e valutare la possibilità di differenziare i protocolli (Questo passaggio depone a favore di una specifica valutazione reparto per reparto).</p>				
<p>7. Gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack...)</p>					
<p>7.1 - l'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.</p>	<p>Verificare l'esistenza di procedura e disposizioni in tal senso</p>				
<p>7.2 - occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.</p>	<p>Verificare l'esistenza di procedura e disposizioni in tal senso</p>				

Indicazione	Azione e suggerimenti	Verifica			Note
		Si	No	N.A.	
7.3 - occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.	Come sopra. Vedi anche 4.1				
8. Organizzazione aziendale (turnazione, trasferte e smart work, rimodulazione dei livelli produttivi)					
8.1 - In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali: disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza	Come 0.01. (tracciare le decisioni assunte dal management)				
8.2 - Si può procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi	Come sopra				
8.3 - assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili	Verificare procedure esistenti				
8.4 - utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l'intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni	Come 8.1 e 0.01				
8.4 a - utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione	Come sopra				

Indicazione	Azione e suggerimenti	Verifica			Note
		Si	No	N.A.	
8.5 - nel caso l'utilizzo degli istituti di cui al punto c) non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti	Come sopra				
8.6 - Sono sospese e annullate tutte le trasferte / viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate	Verificare il rispetto di tale obbligo (si ritiene evidente che l'obbligo si applichi a tutti i viaggi e le trasferte che non siano indispensabili allo svolgimento delle residue attività produttive in essere)				
8.7 – Il lavoro distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile è modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza dell'uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle Pause)	Come sopra				
8.8 – È necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio, da uffici inutilizzati e sale riunioni).	Come sopra				
8.9 – Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro ovvero, analoghe soluzioni. L'articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilità di orari.	Come sopra				

Indicazione	Azione e suggerimenti	Verifica			Note
		Si	No	N.A.	
8.10 - È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione gli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento tra il viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette.	Come sopra				
9. Gestione entrata e uscita dei dipendenti					
9.1 - Si favoriscono orari di ingresso / uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa)	Verificare le procedure esistenti e disporre di conseguenza				
9.2 - dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni	Come sopra				
10. Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione					
10.1 - Gli spostamenti all'interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali	Verificare le procedure esistenti e disporre di conseguenza (gli interventi procedurali dovrebbero essere formalizzati con disposizioni scritte e non solo orali)				
10.2 - Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali	Verificare le procedure esistenti e disporre di conseguenza. (Tenere conto delle possibili condizioni di emergenza e della possibilità di collegamenti alternativi telematici o con chat dedicate)				
10.3 - sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work	Verificare le procedure esistenti e disporre di conseguenza				

Indicazione	Azione e suggerimenti	Verifica			Note
		Si	No	N.A.	
<p>10.4 – Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista)</p>	<p>Verificare i corsi in scadenza e disporre di conseguenza (attenzione: come sottolineato si applica agli aggiornamenti e non alle abilitazioni.)</p>				
<h3>11. Gestione di una persona sintomatica in azienda</h3>					
<p>11.1 – nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti nei locali, l'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute</p>	<p>Verificare le procedure lo prevedono. (Va verificata la possibilità di individuare le zone di ipotetico isolamento in attesa di ulteriori interventi)</p>				
<p>11.2 – l'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria</p>	<p>Come sopra</p>				

Indicazione	Azione e suggerimenti	Verifica			Note
		Si	No	N.A.	
11.3 – Il lavoratore al momento dell'isolamento, deve essere subito notato un già non lo fosse, di mascherina chirurgica.	Come sopra				
12. Sorveglianza sanitaria / medico competente / RLS					
12.1 - La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo)	Disporre in tal senso (in un unico atto con il medico competente possono essere comprese le disposizioni di cui ai 5 punti di questo paragrafo. Inail ha indicato la possibilità di differire visite procrastinabili come le scadenze ordinarie)				
12.2 - vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia	Disporre in tal senso (Il personale dovrebbe essere a conoscenza della possibilità in particolare della possibilità di un'istanza di "visita a richiesta" debitamente motivata)				
12.3 - la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio	Come 12.1				
12.4 - nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.	Come 12. (Laddove ci sia un rischio specifico, la collaborazione è attestata / formalizzata nella firma di integrazioni al Documento di Valutazione del Rischio)				
12.5 - Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie	Come 12.1				
12.6 – Il medico competente applicherà le indicazioni delle autorità sanitarie. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e della sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.	Come 12.1				

Indicazione	Azione e suggerimenti	Verifica			Note
		Si	No	N.A.	
<i>12.7 – Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni di soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID-19</i>	Come 12.1				
<i>12.8 – È raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età</i>	Come 12.1				
<i>12.9 – Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID-19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi, al fine di verificare in vigore età alla mansione (D.Lgs 81/08 art. 41 c. 2 lett. e-ter) anche per valutare i profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia</i>	Come 12.1				
13. Aggiornamento del protocollo di regolamentazione					
<i>13.1 - È costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.</i>	Formalizzare l'Istituzione del Comitato				
<i>13.2 – Laddove per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si vedesse il nuovo anno costituzione dei comitati aziendali, verrà restituito, un comitato territoriale composto dagli organismi paritetici per la salute e la sicurezza, la dove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali</i>	Vedi 13.1				

Indicazione	Azione e suggerimenti	Verifica			Note
		Si	No	N.A.	
<i>13.3 – Potranno essere costituiti, al livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente protocollo, comitati per le finalità del protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nell’iniziativa per il contrasto alla diffusione del COVID-19.</i>	Vedi 13.1				